

**ARAN**AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOTIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Roma, - 9 APR. 2002

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e  
territoriali  
Direzione centrale per le risorse umane  
Divisione V  
Piazza del Vittoriale  
00184 Roma

3764

Oggetto: CCNL Integrativo Comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001

Si fa riferimento alle note n. M/7202, M/6161/bis e M/7202/25 rispettivamente del 18 febbraio, del 5 marzo e dell'8 marzo u.s., con le quali questa Amministrazione chiede chiarimenti sull'applicazione di alcune clausole del CCNL Integrativo del 16 maggio 2001.

Con la prima nota si porta all'attenzione della scrivente il problema della modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio, di cui all'art. 13 del citato CCNL integrativo, per il personale con contratto di lavoro part-time orizzontale, in particolare con riferimento al numero massimo di ore concedibili a detti dipendenti.

In merito il contratto non ha disciplinato esplicitamente la problematica. Nel caso di specie, tenuto conto che il permesso in oggetto, al contrario della maggior parte delle fattispecie di permessi retribuiti previsti dal CCNL, viene computato ad ore e non a giorni, sembrerebbe logico proporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore.

Con la seconda nota, sempre in merito all'applicazione del citato art. 13, si chiede se i corsi-master organizzati, per studenti laureati, dalle università italiane che abbiano come obiettivo formativo l'acquisizione di specifiche capacità professionali possano essere equiparati ai corsi post-universitari, anche qualora la loro durata sia inferiore all'anno solare.

Sull'argomento si osserva che i permessi possono essere concessi per la partecipazione a tutti i corsi che rilascino un titolo di studio legale, ovvero attestati di qualifica professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, la cui durata corrisponda al corso legale di riferimento. E' invece demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione di ulteriori tipologie di corsi che abbiano durata almeno annuale nonché le altre caratteristiche indicate all'art. 13, comma 2, ultimo periodo.

Con l'ultima nota infine si chiede se i benefici previsti dal più volte citato contratto all'art. 10, comma 2, lettera C), per i primi trenta giorni di congedo parentale vadano riconosciuti esclusivamente in caso di fruizione di tale periodo nel primo anno di vita ovvero entro il compimento del terzo anno del bambino.


VIA DEL CORSO 470,  
00186 ROMA  
TEL. 06/471483.1  
C.A. 0710280560

12-GIU-02 19:28

PAGINA: 5


In merito si significa che i primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero possono essere fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino.

Per completezza di informazione si aggiunge che i primi trenta giorni di assenza facoltativa possono essere richiesti anche dopo il triennio ma il trattamento economico intero compete solo qualora il reddito del genitore che richiede il congedo sia inferiore al minimo previsto dall'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 151/2001.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Guido Furloni)  


12-GIU-02 19:28

PAGINA: 1  
3



Roma, 9 APR. 2002

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
Direzione centrale per le risorse umane  
Divisione V  
Piazza del Viminale  
Roma

3765

Oggetto: Assenza per malattia dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale


Con riferimento alla nota n. M/6161/bis del 12 marzo u.s. con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine al computo dei giorni di assenza per malattia ai fini della decurtazione proporzionale dell'indennità di amministrazione per il personale con rapporto di lavoro part-time verticale, si significa quanto segue.

In via preliminare occorre osservare che, per quanto attiene all'indennità di amministrazione, l'art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato dal CCNL integrativo del 16 maggio 2001, dispone che qualora il periodo di assenza per malattia sia pari o superiore a 15 giorni di calendario, detta indennità compete per intero.

Tale periodo di 15 giorni è connesso all'episodio morboso nel suo complesso e costituisce il riferimento temporale per valutare la gravità dello stesso, laddove la ratio della norma trova il suo fondamento sull'esigenza di garantire il massimo della tutela, e quindi anche quella economica, in caso di malattie di particolare serietà.


Per il personale con rapporto a tempo parziale verticale, pertanto, sembrerebbe opportuno effettuare la decurtazione dell'indennità di amministrazione, nella misura spettante, qualora la certificazione medica preveda, per l'episodio morboso in corso, un periodo di tempo inferiore a 15 giorni di calendario. Nel caso prospettato di più certificati medici consecutivi rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestano eventi morbosi distinti.

IL PRESIDENTE  
(vv. Guido Pignoni)  
*Guido Pignoni*



M  
6164/BIS

S.A. 2



14 FEB. 2002

1646

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni  
territoriali  
Direzione centrale per le risorse umane  
Divisione V  
Via  
Roma

Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio

Si fa riferimento alla nota nota n. M/6161/bis del 31/12/2001, con la quale cod. Amministrazione chiede se le 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio, di all'art. 13 del CCNL integrativo del 16.5.2001, vadano proporzionate in relazione ai residui dell'anno solare.

In merito si osserva che il citato art. 13 prevede, nei casi e con le procedure in dettagliatamente indicate, la concessione di "...permessi retribuiti nella misura massima 150 ore individuali per ciascun anno..."

Al dipendente dunque competono 150 ore per anno solare, indipendentemente periodo di fruizione. Non sembra quindi possibile proporzionare le ore concedibili ai residui di possibile utilizzo delle stesse.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Guido Fantoni)

Prot. 2/1027/E  
06/03/02

11/00